

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERGONZI, RENATO ALBERTINI

Norme per la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in società per azioni

Presentata l'8 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci siamo risolti a presentare questa proposta di legge relativa ai Monopoli di Stato soprattutto perché i comportamenti e le scelte del Governo Amato ieri e di quello Ciampi oggi hanno determinato nell'azienda una situazione, ormai insostenibile, di incertezza e di vera e propria smobilitazione in numerosi centri produttivi, al di fuori di ogni piano industriale, senza alcuna proposta volta a tutelare il lavoro dei 13 mila dipendenti.

Sembra si stiano volutamente creando le premesse concrete per giustificare la possibilità di una svendita di questo grande patrimonio pubblico a gruppi economici privati stranieri, senza riguardo alcuno ai diritti dei lavoratori dei Monopoli ed all'esigenza di sviluppo produttivo. In quest'ottica si muovevano anche i de-

creti legislativi del Governo e la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 18 febbraio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1993. Recentemente il tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha sospeso la citata delibera, confermando la validità delle critiche ferme ed intransigenti che avevamo opposto alla stessa. La decisione del TAR rende impraticabile la via amministrativa per la trasformazione dei Monopoli in società per azioni, una via che il Governo Amato aveva prescelto contro il parere delle Commissioni parlamentari, impedendo che dallo scorso febbraio ad oggi il Parlamento legiferasse su questa materia, pur essendo in condizione di farlo in modo positivo da oltre sei mesi. Infatti, nel gennaio 1993, valutando la possibilità

concreta che il decreto-legge presentato dal Governo potesse consentire una sostanziale svendita dei Monopoli a multinazionali straniere, le competenti Commissioni della Camera erano addivenute alla formulazione di significative proposte che prevedevano il mantenimento del 51 per cento delle azioni della Spa nello Stato e l'unicità aziendale. Le stesse Commissioni avevano raggiunto punti di intesa assai ampi: il finanziamento del piano di riconversione e reindustrializzazione e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori; l'obiettivo dichiarato del rilancio del carattere produttivo dell'azienda e la tutela del personale anzitutto nella salvaguardia del posto di lavoro. È a questo punto che il Governo è intervenuto non per fare proprie (formalizzandole in un nuovo decreto o disegno di legge) le proposte delle Commissioni parlamentari, bensì per espropriare il Parlamento del potere di esprimersi e decidere sulla materia, imboccando la via amministrativa. Da qui la citata delibera del CIPE (bocciata dal TAR) che ricalcava, nella sostanza e negli aspetti più pesantemente negativi, i contenuti del primitivo decreto governativo.

Nello scorso mese di giugno il nuovo Ministro delle finanze sembrava orientato a procedere per via legislativa, come da mesi le competenti Commissioni parlamentari richiedono.

Riteniamo che ogni ulteriore, minimo indugio su questo terreno sarebbe colpevole e inaccettabile in quanto i danni provocati all'azienda in ragione delle inadempienze e dei ritardi governativi risultano, allo stato dei fatti, già molto difficilmente rimediabili.

Sono queste le fondamentali ragioni che ci convincono a presentare questa proposta di legge (elaborata nelle settimane precedenti la citata delibera del TAR del Lazio) che chiediamo venga al più presto discussa dalla Camera anche attivando il procedimento d'urgenza previsto dalle norme del regolamento della Camera.

I contenuti della proposta non rispecchiano *in toto* il punto di vista dei presentatori, ma, nella sostanza, le ipotesi unitarie cui sono pervenute le competenti Commissioni della Camera. Per esempio, per quel che ci riguarda, siamo convinti che una soluzione vera del problema monopoli non passi attraverso la privatizzazione bensì attraverso la costituzione di un polo agro-alimentare pubblico che unisca la SME e l'Azienda monopoli. Esisterebbero tutti i presupposti (bilanci attivi e programmi di sviluppo della SME, attivi industriali dell'Azienda monopoli, eccetera) per creare un polo produttivo in espansione e competitivo anche sul piano internazionale. Purtroppo, anche per quanto riguarda i Monopoli, Amato ieri e Ciampi oggi si muovono all'interno di una linea generale sulle privatizzazioni che, per quanto ci riguarda, riteniamo esiziale per il Paese e contrastiamo con la massima determinazione. È all'interno di questa linea che si configura l'ipotesi ed il pericolo concreto di svendita dei monopoli e che si sta realizzando la privatizzazione a « pezze e bocconi » della SME.

L'articolato della presente proposta di legge non contiene questa nostra ipotesi di fondo. I suoi contenuti sono indubbiamente frutto di una mediazione fra opinioni diverse; una mediazione, tuttavia, che riteniamo positiva e necessaria perché in grado di dare con urgenza all'Azienda monopoli la certezza gestionale, giuridica e amministrativa indispensabile per far sì che possa porsi sul mercato in modo competitivo; perché in grado di impedire la svendita di un prezioso e consistente patrimonio pubblico e di rilanciare l'Azienda stessa sul piano produttivo avviando gli indispensabili processi di ristrutturazione ed il piano di riconversione e reindustrializzazione nella salvaguardia piena dei diritti dei lavoratori.

I proponenti invitano perciò i colleghi deputati a voler accogliere la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni denominata « Monopoli di Stato Spa », e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali nonché le partecipazioni comunque detenute dalla medesima Amministrazione autonoma. Una quota non inferiore al 51 per cento del capitale azionario è riservata allo Stato. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite ai sensi della legislazione vigente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio delle lotterie e del lotto.

2. Il Ministro delle finanze può trasferire, con apposita concessione, l'esercizio dei propri poteri in materia di gioco del lotto, compreso quello automatizzato, ad un diverso soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, a condizione che la concessione preveda che il 10 per cento degli utili della gestione sia impiegato in forma di beni o di servizi, per l'avviamento al lavoro di soggetti handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite alla Monopoli di

Stato Spa, in concessione esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile, le attività di interesse generale concernenti:

a) la lavorazione dei tabacchi nel territorio nazionale, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità europea;

b) la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e dei rivenditori titolari di autorizzazione rilasciata dal Ministro delle finanze;

c) l'estrazione del sale nel territorio nazionale.

2. Il piano industriale di cui all'articolo 5 dovrà prevedere la riorganizzazione ed il risanamento del settore della estrazione, della lavorazione e della commercializzazione del sale. Le eventuali aree dismesse sono soggette al rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici.

3. Il Ministro delle finanze, ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione.

4. Le autorizzazioni per la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati sono rilasciate dal Ministro delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano per la rete di distribuzione e vendita formulate dalla Monopoli di Stato Spa.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, si applicano anche nei confronti della Monopoli di Stato Spa.

ART. 3.

1. Sono organi della Monopoli di Stato Spa l'assemblea, il consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri non superiore a sette e che può nominare un amministratore delegato, il collegio sindacale ed il direttore generale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il consiglio di amministrazione, quale organo con funzioni straordinarie, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze da adottare, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.

3. Gli immobili adibiti ad usi non direttamente strumentali alle attività della Monopoli di Stato Spa, sulla base del piano industriale di cui all'articolo 5, fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato che può utilizzarli o alienarli con vincolo esclusivo al finanziamento del progetto di reindustrializzazione nei territori in cui si dismettono le attività della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 4.

1. Il capitale iniziale della Monopoli di Stato Spa è determinato in via provvisoria con decreto del Ministro del tesoro in base al patrimonio netto risultante dagli ultimi bilanci aziendali. Il patrimonio netto è successivamente accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate, secondo i criteri previsti dal codice civile, da parte di più società specializzate in contraddittorio tra loro, ai fini della determinazione del valore di mercato delle singole poste dell'attivo patrimoniale, ovvero da parte di soggetti in possesso dei requi-

siti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dal Ministro del tesoro avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

2. La relazione di stima redatta dai soggetti di cui al comma 1 deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. A tal fine si applica l'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 408 del 1990.

3. La differenza tra il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio ed il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva ai sensi dei commi 1 e 2 comporta una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero, se inferiori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei citati valori.

4. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle operazioni di cui al presente articolo le quali sono ad ogni effetto connesse con la trasformazione e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1992, n. 359. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione dell'Amministrazione auto-

noma dei monopoli di Stato, applicando per tali riserve il regime civilistico e fiscale applicabile anteriormente alla data della trasformazione stessa.

ART. 5.

1. Il consiglio di amministrazione, o l'amministratore all'uopo delegato, cura gli adempimenti necessari portare a compimento la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Monopoli di Stato Spa e predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di piano industriale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, da presentare al Ministro delle finanze per la relativa approvazione da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Fino all'approvazione del piano industriale da parte del CIPI, il consiglio di amministrazione, o l'amministratore all'uopo delegato, non possono effettuare interventi che implichino la chiusura totale o parziale di strutture aziendali o la messa in mobilità di dipendenti.

2. Lo schema di piano industriale di cui al comma 1 individua le misure utili per razionalizzare sul territorio nazionale l'apparato produttivo e commerciale della Monopoli di Stato Spa, per individuare le prospettive di rilancio aziendale e le relative nuove attività nonché per predisporre programmi di riconversione e reindustrializzazione nei territori in cui si ritiene debbano essere dismesse le attività aziendali.

3. Al finanziamento del piano industriale di cui al comma 1 si provvede:

a) con le risorse derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 3;

b) con l'istituzione di un fondo nazionale per le riconversioni e la reindustrializzazione la cui dotazione finanziaria è stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei programmi di riconversione e reindustrializzazione di cui al comma 2.

ART. 6.

1. Con decreti del Ministro del tesoro da adottare di concerto con il Ministro delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie in conseguenza della trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti connessi alla partecipazione azionaria dello Stato nella Monopoli di Stato Spa ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il personale dipendente dall'Amministrazione stessa, compreso quello con qualifica dirigenziale o equiparata, è temporaneamente assegnato alla Monopoli di Stato Spa, che ne rimborsa il relativo onere allo Stato.

2. Il personale di cui al comma 1, dopo l'approvazione del piano industriale di cui all'articolo 5, può optare per l'iscrizione ad un apposito ruolo ad esaurimento del Ministero delle finanze per poi essere assegnato definitivamente, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe.

3. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale di cui all'articolo 5 ed il passaggio deve avvenire entro il termine di ulteriori sei mesi e secondo i criteri e le modalità

stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

4. Al fine di garantire le esigenze funzionali della Monopoli di Stato Spa il personale che ha optato per il mantenimento del rapporto di pubblico impiego può continuare a prestare servizio, in assegnazione provvisoria, nell'ambito dello stesso territorio provinciale, in qualità di personale comandato presso la Monopoli di Stato Spa, che ne rimborsa il relativo onere allo Stato.

5. Al personale di cui al presente articolo che abbia trenta anni di anzianità contributiva si applicano i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141; la facoltà di prepensionamento deve essere esercitata attraverso la presentazione di domanda irrevocabile entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale di cui all'articolo 5.

6. Il personale trasferito alla Monopoli di Stato Spa ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

7. Al personale di cui al comma 6 è conservato, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal proprio trasferimento alla Monopoli di Stato Spa, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

8. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato ai sensi del comma 7, la Monopoli di Stato Spa costituisce la relativa posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai

sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Tale versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento ed al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato ai sensi del comma 7, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

10. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

11. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'onere per il personale interessato resta a carico della Monopoli di Stato Spa.

ART. 8.

1. Alle imprese del gruppo dell'Azienda tabacchi italiani (ATI), nonché al personale dipendente dalle stesse imprese, si

applicano le seguenti disposizioni, con onere a carico della Monopoli di Stato Spa:

a) la durata dei programmi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per i dipendenti delle imprese di cui al presente articolo, per un periodo massimo di trentasei mesi;

d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.